



# COMUNE DI PALERMO

UFFICIO DI STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE

Palazzo delle Aquile  
Piazza Pretoria

## C.S.A. - CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Capitolato Speciale D'Oneri per l'Appalto (C.S.A.) del servizio bandistico per le esigenze connesse all'Ufficio di Staff del Consiglio Comunale e per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria;

La fornitura verrà aggiudicata alla ditta che offrirà il minor prezzo per n. 5 prestazioni a concorrenza della cifra di € 7.500,00.

### Art. 1

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio bandistico con caratteristiche e prestazioni appresso specificate:

- Banda musicale composta da n. 30 componenti per n. 5 manifestazioni.
- Durata massima 4 ore.
- Il fornitore del servizio dovrà garantire la prestazione, a discrezione del committente, in giornate diverse per singolo evento oppure nella medesima giornata per più eventi.

### Art. 2

#### NORME REGOLATRICI DELLA FORNITURA

Il servizio di cui sopra dovrà essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto:

- dal presente Capitolato d'Oneri;
- dalle norme contenute nel vigente Regolamento dell'Ente per la disciplina dei contratti;
- dal codice civile e da altre disposizioni normative emanate in materia, per quanto non regolato dalle norme sopra richiamate, nonché dal Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio Comunale n° 44 del 13/03/2001;

Le prestazioni saranno effettuate a seguito di ordinativi dell'Ufficio di Staff del Consiglio Comunale e dovranno indicare la manifestazione e l'Associazione, Confraternita o Parrocchia richiedente.

### Art. 3

#### MODALITA' E TERMINI DI CONSEGNA

- Il servizio bandistico dovrà essere predisposto a cura e spesa della ditta appaltatrice nel luogo indicato dall'Ente appaltante;

- La richiesta dovrà pervenire alla ditta almeno quarantotto ore prima della realizzazione della manifestazione.

#### **Art. 4**

#### **VERIFICHE**

- I componenti del corpo bandistico saranno tenuti ad indossare una tenuta consona ed uniforme;
- Si precisa che, nel caso in cui la ditta aggiudicataria, a causa della contemporaneità di diversi avvenimenti, non possa assicurare ulteriori servizi bandistici richiesti dall'Amministrazione, si procederà all'affidamento degli stessi alle ditte utilmente collocate, seguendo l'ordine della relativa graduatoria risultante dal presente cottimo fiduciario.

All'Ente appaltante è riconosciuto il diritto di far controllare la qualità e la prestazione del servizio.

Nel caso in cui vengano riscontrate inadempienze, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche dell'offerta, l'Ente potrà richiederne la sostituzione.

#### **Art. 5**

#### **CORRISPETTIVO**

L'importo della fornitura è pari a € 7.500,00 Iva compresa.

I prezzi offerti sono invariabili e in nessun caso saranno suscettibili di revisione.

Il pagamento della prestazione del servizio di che trattasi sarà corrisposto entro il termine di sessanta giorni (art. 4, comma 4 del D. Lgs. n. 231/2002) oltre un termine pari a 30 giorni per l'accertamento della conformità dei servizi alle previsioni contrattuali dalla ricezione della singola fattura e ad avvenuta esecuzione del servizio. La fattura deve essere in regola con le norme fiscali e deve essere corredata da copia dell'ordinativo. Sulla stessa, inoltre, dovranno essere riportati gli estremi della comunicazione di aggiudicazione ai sensi del D.lgs 77/95 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 6**

#### **OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA**

La Ditta appaltatrice della fornitura disciplinata dal presente Capitolato d'Oneri è obbligata:

- a) ad effettuare la prestazione del servizio entro i termini stabiliti dal presente Capitolato e nel luogo indicato dall'Ente appaltante;
- b) il servizio bandistico dovrà pienamente rispondere alle caratteristiche richieste;
- c) a porre in essere con tempestività ogni adempimento prescritto dall'Amministrazione appaltante;
- d) ad assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati, eventualmente, a persone o cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, a causa di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato;
- e) di dichiarare di non avere contributi da altro ente per il medesimo servizio;

**Art. 7**  
**PENALITA'**

A carico dell'impresa appaltatrice è prevista l'applicazione di penalità nei casi sottoelencati:

a) nel caso che la prestazione venga annullata dalla Ditta appaltatrice per causa non dipendente da forza maggiore, di tutta o parte del servizio di che trattasi verrà applicata una penalità in ordine al 20% dell'importo della prestazione richiesta;

Qualora la mancata prestazione si verifichi per due volte l'amministrazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto previa contestazione con lettera raccomandata;

b) nel caso di risoluzione del contratto per negligenza o incapacità dell'impresa ad assicurare la fornitura, oppure nell'ipotesi di rifiuto della fornitura, viene esperita l'azione in danno nelle forme prescritte per cui l'impresa è tenuta al pagamento della eventuale maggiore spesa che l'Ente dovrebbe sostenere per l'affidamento della fornitura del servizio oggetto del contratto, ad altra impresa; fermo restando il diritto dell'Amministrazione appaltante nei casi di cui sopra evidenziati di rivalersi anche su eventuali crediti.

**Art. 8**  
**SUBAPPALTO**

E' vietata alla Ditta appaltatrice la cessione in subappalto della fornitura disciplinata dal presente C.S.A. E, altresì, vietato il rinnovo tacito dell'appalto relativo alla fornitura di cui trattasi.

**Art. 9**  
**CONTROVERSIE**

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere durante e in ordine al contratto tra l'Amministrazione appaltante e la Ditta, la competenza è devoluta alla competente Autorità Giudiziaria di Palermo.

Per accettazione

---